

Interrogazione n. 227

presentata in data 13 aprile 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Titolo giuridico dell'attività svolta dall'ing. xxxxx dopo la cessazione dello stato di emergenza e stato di attuazione del passaggio alla ricostruzione per gli eventi meteorologici del settembre 2022

a risposta orale

Premesso che

-nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022 parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, nonché successivamente ulteriori comuni del territorio marchigiano, è stata interessata da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno causato gravissimi danni a persone, infrastrutture, edifici pubblici e privati, nonché vittime;

-con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 il Presidente della Giunta regionale delle Marche è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza;

-con l'Ocdpc n. 924 del 20 settembre 2022 è stato espressamente previsto che il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attività di gestione dell'emergenza, potesse, per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un Vicecommissario anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori;

-con decreto del Commissario delegato n. 5 del 30 settembre 2022, adottato sulla base della medesima Ocdpc n. 924 del 2022, è stato nominato l'ing. xxxxxx quale Vicecommissario delegato, con il compito di coadiuvare il Commissario delegato nelle attività di gestione dell'emergenza e nel coordinamento dei soggetti attuatori;

-lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2025;

-con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025 è stato dichiarato, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e per la durata di tre anni, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale per i territori marchigiani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del settembre 2022;

- la medesima delibera stabilisce espressamente che la piena operatività dello stato di ricostruzione è subordinata all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge 18 marzo 2025, n. 40, e in particolare alla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione;

-ai sensi dell'articolo 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, la disciplina del passaggio alla gestione commissariale delle attività e funzioni non concluse dal Commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle relative risorse devono essere regolati con decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, mentre le attività da non trasferire devono essere disciplinate dall'ordinanza di rientro nell'ordinario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

-l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, come convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, proroga fino al 31 dicembre 2026 incarichi e contratti a supporto dei procedimenti amministrativi relativi, tra l'altro, al rientro nell'ordinario conseguente agli eventi del settembre 2022 nelle Marche e proroga fino alla medesima data la durata della contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Ocdpc n. 922 del 17 settembre 2022;

-tale disposizione, tuttavia, riguarda il supporto amministrativo e la gestione delle risorse e non appare, di per sé, costituire titolo espresso per la protrazione dei poteri del Vicecommissario delegato nominato per la fase emergenziale;

-nonostante la cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2025, risulta che l'ing. xxxxx abbia continuato a sottoscrivere atti come Vicecommissario delegato eventi meteorologici settembre 2022;

-nel decreto n. 8 del 5 febbraio 2026, ad esempio, xxxxx firma un provvedimento di liquidazione relativo ai PFTE delle vasche di laminazione del Misa e del Nevola e il documento istruttorio richiama ancora il decreto commissariale n. 5 del 30 settembre 2022 e il decreto n. 6 del 16 dicembre 2023;

-inoltre, con comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 168 del 9 aprile 2026 il Governo ha reso noto che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha deliberato la nomina dell'ing. xxxxx quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022;

Considerato che

-la nomina del Vicecommissario delegato nel 2022 trovava dunque fondamento in un espresso potere conferito al Commissario delegato dall'Ocdpc n. 924 del 20 settembre 2022, ma limitatamente alla durata dello stato di emergenza;

-appare necessario chiarire quale sia stato, dal 1° gennaio 2026 fino alla data di efficacia della nuova nomina commissariale, il titolo giuridico in base al quale l'ing. xxxxx ha continuato ad adottare atti come Vicecommissario delegato;

-ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e d'intesa con la Regione interessata;

-è altresì necessario conoscere se siano stati adottati i provvedimenti statali previsti dalla legge n. 40 del 2025 e dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025 per disciplinare il passaggio dalla gestione emergenziale alla fase di ricostruzione o al rientro nell'ordinario;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere

1. quale specifica norma di legge, provvedimento statale o atto amministrativo abbia legittimato, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2025 e fino alla decorrenza effettiva della nuova nomina commissariale, la prosecuzione dell'attività dell'ing. xxxxx in qualità di Vicecommissario delegato, nonché se la Regione ritenga pienamente validi ed efficaci gli atti da lui sottoscritti in tale veste in detto periodo e sulla base di quale titolo;

2. se, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026 resa nota con comunicato stampa n. 168, sia stato adottato il decreto formale di nomina previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 40 del 2025, con quale data di decorrenza, se sia stato registrato e pubblicato e da quale momento l'ing. xxxxx operi, eventualmente, in qualità di Commissario straordinario alla ricostruzione e non più di Vicecommissario delegato;

3. se siano stati adottati i decreti previsti dall'articolo 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025 per disciplinare il passaggio alla gestione commissariale delle attività e funzioni non

concluse dal Commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie e, in caso affermativo, quali siano tali atti e quale contenuto abbiano;

4.se sia stata adottata l'ordinanza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018 volta a disciplinare il completamento delle attività non trasferite alla gestione del Commissario straordinario alla ricostruzione e, in caso affermativo, quale sia il suo contenuto.